



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

**ai sensi del D.Lgs. n. 231/01**

Versione 3.0 del 20.02.2019



INVEST ITALY SIM S.p.A.  
Sede legale via L. Cherubini, 99 - 50053 Empoli (FI) Italia  
Sede Milano via San Clemente, 1 - 20122 Milano Italia [info@investbanca.it](mailto:info@investbanca.it)  
Invest Italy SIM S.p.A. - Società del Gruppo Invest Banca –  
Registro imprese di Firenze Codice Fiscale e Partita IVA 03814760108 - REA FI 625094  
Iscritta all'albo delle SIM tenuto dalla CONSOB al num. 179 con delibera n. 12566 del  
23/05/2000. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## **CRONISTORIA AGGIORNAMENTI**

<b>Data</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Note</b>
12.02.2010	CdA	Istituzione Modello Organizzativo 231
11.12. 2013	CdA	Revisione integrale del Modello e dei relativi Allegati
20.02.2019	CdA	Revisione integrale del Modello e dei relativi Allegati.

## Sommario

CRONISTORIA AGGIORNAMENTI .....	2
PREMESSA .....	5
1. MOG E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI .....	5
2. PARTE GENERALE .....	5
3. PARTE SPECIALE .....	6
PARTE GENERALE .....	7
1. RESPONSABILITÀ, REATI E SANZIONI, RISK ASSESSMENT E STRUMENTI DI MITIGAZIONE .....	7
<b>1.1 Responsabilità dell'Ente</b> .....	7
<b>1.2 Fattispecie di reato</b> .....	7
<b>1.3 Le sanzioni previste</b> .....	8
<b>1.4 Non punibilità dell'ente</b> .....	9
<b>1.5 Risk Assessment 231: mappatura rischi, individuazione aree sensibili</b> .....	10
<b>1.6 Sistema organizzativo, regolamentazione interna e procedure operative</b> .....	11
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E RELATIVI PRESIDI .....	12
<b>2.1 Articolazione del MOG</b> .....	12
<b>2.2 Approvazione del MOG e coinvolgimento delle strutture aziendali</b> .....	12
<b>2.3 L'Organismo di Vigilanza</b> .....	13
<b>2.4 Funzioni di Controllo</b> .....	13
<b>2.5 Area Amministrazione e Controllo</b> .....	14
<b>2.6 Formazione e diffusione del modello</b> .....	14
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) .....	15
<b>3.1 Responsabilità ed autonomia</b> .....	15
<b>3.2 Poteri dell'OdV</b> .....	16
<b>3.3 Composizione e nomina</b> .....	16
<b>3.4 Convocazione e funzionamento</b> .....	17
<b>3.5 Obblighi informativi dell'OdV</b> .....	17
<b>3.6 Flussi informativi verso l'OdV da parte dei dipendenti</b> .....	17
4. IL SISTEMA DISCIPLINARE .....	20
<b>4.1. Verifiche dell'OdV e proposte sanzionatorie</b> .....	20
<b>2.1. Irrogazione della sanzione da parte del CdA</b> .....	20
PARTE SPECIALE .....	22
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	22
<b>1.1 Malversazione a danno dello Stato (art 316-bis codice penale)</b> .....	22
<b>1.2 Indebita percezione di contributi e finanziamenti (art 316-ter codice penale) e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis codice penale)</b> .....	23
<b>1.3 Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o delle comunità europee (art 640 codice penale)</b> .....	24
<b>1.4 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 - 319-bis - 320 - 321 c.p.) o induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) o traffico di influenze illecite (346 bis c.p.)</b> .....	25
<b>1.5 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</b> .....	27
<b>1.5 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</b> .....	28
2. REATI SOCIETARI .....	29
<b>2.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)</b> .....	29
<b>2.2 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</b> .....	30

2.3	<b>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</b>	31
2.4	<b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</b>	32
2.5	<b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</b>	33
2.6	<b>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</b>	34
2.7	<b>Omessa comunicazione di conflitti di interesse (art. 2629 bis c.c.)</b>	35
2.8	<b>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</b>	36
2.10	<b>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</b>	37
2.11	<b>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</b>	38
2.13	<b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)</b>	40
3.	<b>REATI DI ABUSIVISMO DI MERCATO</b>	41
3.1	<b>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58)</b>	41
3.2	<b>Manipolazione del mercato (art. 185 D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58)</b>	43
3.3	<b>Illecito amministrativo dell'ente (187 bis TUF - Abuso di informazioni privilegiate)</b>	44
3.4	<b>Illecito amministrativo dell'ente (187 ter TUF - Manipolazione del mercato)</b>	44
5.	<b>REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO DEI CAPITALI</b>	45
5.1	<b>Ricettazione (art. 648 c.p.)</b>	45
5.2	<b>Riciclaggio di capitali (art. 648-bis c.p.)</b>	46
5.3	<b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</b>	47
5.4	<b>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</b>	48
III	<b>– ALLEGATI</b>	50
1.	<b>ANALISI DEI RISCHI DI REATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01</b>	50
2.	<b>POLICY E PROCEDURE INTERNE VIGENTI</b>	50

## PREMESSA

### 1. MOG e Sistema dei controlli interni

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione e Gestione (nel seguito anche il “Modello” o il “MOG”) adottato da Invest Italy SIM SpA (nel seguito anche “SIM”, “Società” o “Ente” o “Intermediario”), in conformità al disposto dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/01 (nel seguito anche “Decreto”).

Il Modello, affiancandosi al Sistema di governo societario, organizzativo e di controllo, rappresenta l’insieme di regole organizzative, operative, di controllo, adottate per prevenire la commissione di reati contemplati nel Decreto summenzionato nell’interesse e/o a vantaggio dell’Ente e, quindi, per consentire all’Intermediario di operare nel rispetto e nella conformità alle norme (c.d. compliance) secondo quanto previsto nel Codice Etico. Il Modello è dunque parte integrante del sistema dei controlli interni dell’Ente, costituito dall’insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure che mirano ad assicurare - nel rispetto della sana e prudente gestione - il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- prevenzione del rischio di essere coinvolti, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio/autoriciclaggio, l’usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di Vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il presente Modello organizzativo è articolato in una Parte Generale ed in una Parte Speciale.

Nella redazione del MOG si è tenuto conto:

- delle Linee Guida assunte dall’ABI;
- delle Linee Guida assunte dall’ASSOSIM;
- delle Linee Guida assunte dalla CONFINDUSTRIA;
- delle norme regolamentari interne.

### 2. Parte Generale

La Parte Generale è finalizzata ad individuare le cd. “Aree Sensibili”, in relazione ai reati contemplati dal D.L.vo n. 231/01. Essa contiene:

- l’architettura del MOG in relazione alle specifiche aree della SIM e al vigente assetto organizzativo aziendale;
- l’individuazione preventiva delle Aree Sensibili in relazione ai reati previsti dal D.L.vo n. 231/01;
- l’Organismo di Vigilanza (OdV) e i flussi informativi, i compiti e le

attribuzioni ascritte al medesimo Organismo;

- il sistema disciplinare strutturato per il rispetto del Codice Etico e del MOG.

Collegato al MOG vi è il Codice Etico che indica le principali regole etiche e di comportamento a cui la Società e il Gruppo Invest Banca (del quale la SIM è parte), si attiene.

### **3. Parte Speciale**

Nella Parte Speciale si è provveduto, con riferimento alle Aree Sensibili individuate, alla:

- descrizione delle singole fattispecie di reato richiamate nel D.L.vo n. 231/01;
- individuazione dei principali aspetti procedurali e principi di controllo.

## PARTE GENERALE

### 1. Responsabilità, reati e sanzioni, risk assessment e strumenti di mitigazione

#### 1.1 Responsabilità dell'Ente

Con l'emanazione del decreto legislativo n. 231 del 2001, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

Affinché l'ente possa essere dichiarato responsabile occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una "colpa di organizzazione", intesa come mancata adozione di presidi necessari ad evitare che il reato sia commesso.

Al fine di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, il legislatore prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente nel caso in cui questo abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Con l'emanazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 è stata sancita una forma di responsabilità del tutto autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che commette l'illecito, equiparabile - agli effetti pratici - ad una sorta di responsabilità indiretta (oggettiva), ovvero una "responsabilizzazione" degli Enti che devono operare correttamente e, soprattutto, verificare la conformità alle norme del loro agire, conseguentemente prevedendo misure di controllo idonee a prevenire il "rischio" di coinvolgimento in tali fattispecie individuate dal Decreto.

#### 1.2 Fattispecie di reato

I reati la cui commissione può fondare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli individuati dagli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies e 25-terdecies del Decreto. In particolare:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Reati transnazionali (art. 10 Legge n. 146/06);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);

- Reati societari e corruzione tra privati (art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater.1 e 25-quinquies);
- Reati di Abuso di Mercato (art. 25-sexies);
- Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Reati di ricettazione e/o riciclaggio nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Delitto in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).

I singoli reati richiamati nei suddetti articoli del Decreto sono riepilogati nell'analisi dei rischi di reato (allegato 1), con l'evidenziazione -per ciascuno di essi- della probabilità di accadimento, intesa come rischio potenziale prima degli interventi di mitigazione.

Detta valutazione, oggetto di revisione almeno biennale, basata sull'attività successivamente descritta di analisi dei rischi ai sensi del D.lgs. 231/01, è graduata sui seguenti 4 livelli:

<b>LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Assente/Irrilevante	fattispecie di reato che non appaiono palesemente configurabili per la SIM
Basso	fattispecie di reato con bassa probabilità di accadimento presso la SIM
Medio	fattispecie di reato con media probabilità di accadimento presso la SIM
Alto	fattispecie di reato con elevata probabilità di accadimento presso la SIM

Nella Parte Speciale sono state individuate come Aree Sensibili quelle relative a reati il cui rischio potenziale si presenti come medio o alto, con esclusione dei casi in cui la probabilità di accadimento sia irrilevante o bassa.

### **1.3 Le sanzioni previste**

Nel caso in cui siano commessi gli illeciti di cui sopra, INVEST ITALY SIM S.p.A. è suscettibile, ai sensi dell'art. 9 del Decreto, delle seguenti sanzioni amministrative:



- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
  - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

#### **1.4 Non punibilità dell'ente**

L'art. 6 del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati se:

- a) ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i reati indicati nel testo legislativo;
- b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo di Vigilanza dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede l'ente sia responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta.

Si rende quindi necessario che la SIM:

- codifichi le regole etiche del proprio operare;
- provveda alla cd. "mappatura dei rischi", vale a dire l'individuazione delle aree operative che possono essere interessate dai reati contemplati dal Decreto;
- si doti di un Modello di Organizzazione e Gestione adeguato a prevenire la commissione di reati che possano essere commessi nel proprio interesse o comunque a vantaggio della stessa società;
- assicuri una adeguata conoscenza e diffusione del MOG all'interno della struttura dell'Ente, anche attraverso la previsione di specifici programmi

- di formazione continua del personale;
- strutturi un Organismo di Vigilanza, e relativi flussi informativi, che curi il funzionamento e il rispetto delle regole del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico;
- introduca adeguati sistemi atti a tutelare eventuali segnalatori (*whistleblowers*) di situazione di reato e/o condotte illecite in relazione alla riservatezza e alla tutela da ritorsioni
- preveda i necessari controlli sul corretto funzionamento dell'operatività e sulla conformità di procedure e controlli interni posti in essere;
- si doti di un valido sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La responsabilità prevista dal legislatore nell'ipotesi di un reato commesso da una cd. funzione apicale è di sostanziale "inversione dell'onere della prova": l'ente pertanto non risponderà solo allorché sia in grado di provare che gli autori del reato hanno eluso fraudolentemente il MOG e che non vi sia stata da parte dell'Organismo incaricato una insufficiente vigilanza.

### **1.5 Risk Assessment 231: mappatura rischi, individuazione aree sensibili**

Fra i reati presupposti alcuni sono particolarmente rilevanti per l'Ente in funzione del tipo di attività esercitata. La valutazione del rischio per le singole tipologie di reato emerge dall'analisi effettuata con lo strumento del Risk Assessment (o analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/01).

Il Risk Assessment relativo al D.Lgs. 231:

- fa parte integrante del Risk Assessment generale della Società;
- identifica tutti gli elementi aziendali utili a mappare il monitoraggio del rischio;
- è un documento dinamico perché periodicamente aggiornato.

L'andamento del livello di rischio è variabile nel tempo ed è influenzato da fattori che diminuiscono il rischio (controlli istituiti ed eseguiti; azioni preventive e/o correttive di varia natura poste in essere) e fattori che incrementano il rischio (complessità dei processi interessati; gravità dei casi di non conformità; controlli non rispettati).

Il Risk Assessment 231 viene aggiornato con cadenza almeno biennale per garantire l'efficacia, tenendo conto delle seguenti circostanze:

- integrazione del piano dei controlli con i nuovi controlli istituiti nel tempo ed eventuale revisione del presente Modello;
- evoluzione della struttura organizzativa;
- migliore definizione degli eventi di rischio collegati alle fattispecie penali rilevanti;
- novità nell'ambito normativo;
- nuovi servizi e prodotti offerti;
- aggiornamento regolamentazione;

- aggiornamento procedure interne.

Il Risk Assessment è riportato in allegato 1.

## **1.6 Sistema organizzativo, regolamentazione interna e procedure operative**

La società ha sviluppato e documentato nel tempo il sistema organizzativo inteso come insieme di responsabilità, processi e prassi operative che disciplinano lo svolgimento e il controllo delle attività e sovrintendono il governo aziendale.

La struttura di tale sistema è retta dal corpo normativo aziendale (regolamenti, policy e più in generale, norme a rilevanza interna od in applicazione della legislazione nazionale e comunitaria), dai manuali e dalle procedure applicative.

Il processo di creazione e aggiornamento del corpus normativo e regolamentare tiene sistematicamente conto non solo dello sviluppo della dimensione aziendale e della tipologia di business, ma anche del rispetto delle normative vigenti e della prevenzione dei reati rilevanti per il Decreto.

Il sistema normativo è strutturato su 2 livelli:

- il primo livello è costituito dagli atti emanati con delibera del CdA o dell'Assemblea. Si tratta di regolamenti e policy di riferimento per l'attività;
- il secondo livello è costituito dal Manuale delle Procedure ovvero l'insieme delle singole disposizioni tecniche che organizzano specificamente i singoli processi e attività operative.

La gestione e la divulgazione dei predetti documenti, il loro aggiornamento e la progettazione di nuovi interventi funzionali sono curati dal Consiglio di Amministrazione con il supporto delle funzioni di controllo e in particolare dalla Funzione Compliance e Reclami.

A tutti i dipendenti e collaboratori della SIM è consentito l'accesso ad un intranet nel quale è possibile reperire tutti i testi aggiornati.

Le policy e procedure vigenti, collegate al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo sono indicate in allegato 2.

## 2. Il modello di organizzazione e gestione e relativi presidi

### 2.1 Articolazione del MOG

Il “Modello di Organizzazione e Gestione” adottato da INVEST ITALY SIM SpA è specificamente finalizzato ad individuare, gestire e controllare il rischio della commissione di reati con riferimento al Decreto.

Mediante il MOG si è provveduto a:

- evidenziare le “Aree Sensibili” rispetto all’operatività aziendale ovvero agli ambiti di operatività/attività che presentano un maggior rischio di commissione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente, sui quali focalizzare in via prioritaria le specifiche attività di monitoraggio, verifica, controllo e segnalazione;
- prevedere l’attribuzione di idonei compiti ad un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, onde consentire il necessario controllo del rispetto del MOG;
- prevedere che l’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, debba ricevere appositi flussi informativi dalle funzioni aziendali e possa accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini di controllo e più in generale dell’assolvimento dei propri compiti, al fine di verificare l’eventuale esistenza di condotte “*contra legem*”;
- integrare il sistema disciplinare adottato inserendo sanzioni che puniscano l’inosservanza dei processi previsti dal Modello organizzativo.

### 2.2 Approvazione del MOG e coinvolgimento delle strutture aziendali

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale che, in accordo alle indicazioni della normativa di vigilanza, è incaricato dal Consiglio di Amministrazione di svolgere anche il ruolo di Organismo di Vigilanza.

Tutti gli altri organi e funzioni di controllo comunque denominati esistenti presso la SIM, nell’ambito delle proprie competenze e rispettive attribuzioni funzionali e verifiche, si rapportano con i componenti dell’OdV al fine di poter accertare anche l’adeguatezza, l’efficienza ed efficacia dei controlli effettuati. A tal fine provvedono ad uno scambio di informazioni periodiche, sia in ordine alle tipologie di controlli/verifiche effettuate, sia in relazione ad ogni condotta potenzialmente “*contra legem*” così come rilevata, al fine di assicurare il rispetto delle normative nonché assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione verso le Autorità di Vigilanza.

Le funzioni di controllo (e in particolare Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management), con il supporto delle competenti funzioni aziendali coinvolte per i propri ambiti di competenza, con l’eventuale assistenza di consulenza esterna specialistica,

collabora con l'OdV per la prevenzione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto e per la migliore azione interfunzionale (scambio di "flussi informativi" tra differenti organi e funzioni di controllo) sopra indicata.

I singoli responsabili delle unità organizzative della SIM curano la corretta applicazione delle disposizioni e hanno la responsabilità di rivedere i processi di propria competenza, nonché segnalano all'OdV anche mediante le Funzione di Controllo sopra indicate, eventuali situazioni di irregolarità e/o comportamenti anomali, ponendo specifica cura alla verifica delle implicazioni che possono derivare all'intermediari nell'ipotesi di commissione dei reati di cui al Decreto.

### 2.3 L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza opera ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, vigila sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello organizzativo, verifica l'osservanza del modello da parte dei soggetti interessati, monitora la necessità di adeguare ed aggiornare il modello stesso.

All'Organismo di Vigilanza compete:

- individuare e proporre opportuni interventi inerenti al Modello Organizzativo – struttura organizzativa, sistemi informatici, processi, procedure, regole – atti a prevenire la commissione dei reati;
- vigilare sul funzionamento del Modello Organizzativo, relativamente agli ambiti di cui al Decreto;
- controllare il rispetto del principio di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo e verificare che non vi siano conflitti di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- vigilare sull'osservanza delle regole e delle procedure, ai fini della prevenzione dei reati.
- Assicurare la tutela di eventuali segnalanti (*whistleblowers*) di situazioni di reato e/o condotte illecite in relazione alla propria riservatezza e protezione da ritorsioni di sorta

### 2.4 Funzioni di Controllo

In relazione al MOG, le funzioni di controllo quali Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management hanno la responsabilità supportare l'Organismo di Vigilanza e in particolare di:

- verificare la coerenza dei regolamenti interni della Società rispetto alle previsioni di legge, conformemente alle disposizioni di Vigilanza e alle specifiche deleghe attribuite;
- collaborare con l'OdV e con i responsabili delle direzioni e degli uffici, ognuno per il proprio ambito di competenza, alla predisposizione delle

proposte di aggiornamento del Modello (a seguito di modifiche nella normativa applicabile, nell'assetto organizzativo aziendale o nelle procedure operative, rilevanti ai fini del Decreto) finalizzando tutti i processi al monitoraggio dei rischi nei diversi settori operativi, compreso il rischio relativo ad eventuali comportamenti illeciti;

- collaborare per la predisposizione di idonei "flussi informativi" tra differenti organi e funzioni di controllo.

## 2.5 Area Amministrazione e Controllo

La prevenzione dei reati previsti dal Decreto richiede l'attivazione di specifici presidi in area amministrativo/contabile. Le risorse finanziarie costituiscono infatti uno dei mezzi attraverso i quali è possibile mettere in atto una pluralità di reati.

In particolare, per i processi che comportano gestione e movimentazione di risorse finanziarie, vengono osservati i seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione dei compiti e delle funzioni;
- documentazione delle decisioni e dei controlli;
- correttezza, trasparenza e osservanza delle leggi e del Regolamento delle Funzioni aziendali vigenti.

## 2.6 Formazione e diffusione del modello

I principi e le regole contenute nel Modello, nonché gli eventuali aggiornamenti, sono portati a conoscenza di tutto il personale della SIM.

L'attività di formazione e sensibilizzazione è promossa dall'OdV, che si rende disponibile a ogni chiarimento necessario per offrire una chiara lettura del Modello e delle sue funzioni.

Copia del Modello è resa disponibile sul portale intranet aziendale, ove sono prontamente pubblicati anche i relativi aggiornamenti.

## 3. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

### 3.1 Responsabilità ed autonomia

Come sopra già esplicitato, l'Organismo di Vigilanza opera per la prevenzione dei reati di cui al Decreto, vigila sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello organizzativo, verifica l'osservanza del modello da parte dei soggetti interessati, monitora la necessità di adeguare ed aggiornare il modello stesso.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza compete:

- monitorare in via continuativa il MOG per valutare se siano necessari interventi correttivi e/ aggiornamenti ai fini dell'idoneità dello stesso alla prevenzione dei reati;
- individuare gli eventuali interventi organizzativi e procedurali al fine di prevenire la commissione dei reati;
- provvedere direttamente o assicurare che sia dato corso alle opportune attività di informazione e formazione del personale dipendente e dei collaboratori nonché individuare le forme di diffusione, tra il personale, degli eventuali aggiornamenti del Codice Etico, di eventuali altre regole di comportamento ritenute opportune ai sensi del Decreto, nonché fornire i chiarimenti richiesti;
- vigilare sull'effettivo, corretto ed efficace funzionamento del Modello Organizzativo relativamente agli ambiti di cui al Decreto;
- monitorare, anche per mezzo delle funzioni di controllo, l'osservanza da parte dei soggetti apicali e di tutto il personale potenzialmente interessato ai reati, delle procedure, regole di comportamento, incluse quelle specificate dal Codice Etico, ecc. collegate al presente Modello;
- costituire il riferimento per il personale dipendente, i dirigenti, i consiglieri ed i collaboratori che, in ottemperanza con gli obblighi previsti dal Codice Etico e della normativa in materia di whistleblowing, desiderino segnalare eventuali notizie rilevanti relative alla violazione del modello ex D.Lgs. 231/01 e condotte illecite subite o poste in essere da altri soggetti interni o esterni all'intermediario;
- accertare le eventuali violazioni, da parte del personale, delle suddette procedure e regole di comportamento ai fini della comminazione di sanzioni disciplinari;
- collaborare alla vigilanza in merito all'osservanza delle norme di cui al d.lgs. 231/2007 e assumere le iniziative di cui all'art. 52 c. 2 del medesimo Decreto (comunicazioni di violazioni agli organi e autorità di vigilanza competenti).

L'Organismo di Vigilanza è caratterizzato da:

- indipendenza;
- autonomia gerarchica;

- professionalità;
- continuità d'azione.

### 3.2 Poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza sono assegnanti da parte del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per assicurare una efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del MOG adottato.

All'Organismo di Vigilanza, in funzione della finalità di prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001, sono pertanto conferiti poteri decisionali e di spesa. L'Organismo di Vigilanza opera con il solo vincolo del mandato conferitogli. Per l'esercizio delle sue funzioni, non deve richiedere alcuna autorizzazione.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere e acquisire tutte le informazioni concernenti le attività e i processi potenzialmente soggetti al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Pertanto può procedere ad audizioni dirette o per mezzo di sui incaricati nei confronti di chiunque. Svolge periodicamente controlli di routine e, se ritenuto opportuno, anche a sorpresa nei confronti, in particolare, delle attività aziendali sensibili; tiene sinteticamente traccia degli interventi effettuati ed archivia la documentazione relativa all'attività svolta.

Nell'adempire ai propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può svolgere le opportune attività anche attraverso una suddivisione dei compiti tra i propri membri (o mediante propri delegati quali professionisti e consulenti incaricati utilizzando il budget a disposizione), anche in virtù delle competenze tecniche personali di ciascun membro, al fine dell'ottenimento di una maggiore efficienza. E' comunque necessario che gli interventi, e i relativi esiti, siano pianificati preventivamente e condivisi, in relazione ai risultati, da tutti i membri.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dell'attività di verifica ed accertamento di eventuali violazioni dei doveri previsti nel Codice Etico, direttamente o tramite soggetti delegati, si avvale con la collaborazione dell'Alta Direzione, delle funzioni di controllo interne, nonché all'occorrenza con la collaborazione di tutte le altre funzioni aziendali e di società, consulenti ed enti esterni (esempio: società di consulenza e/o revisione).

Per lo svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione delle diverse funzioni e/o uffici dell'intermediario, incluso il personale ad esso addetto; può altresì, ove lo ritenga opportuno, richiedere informazioni e la collaborazione della società di revisione a supporto dell'attività svolta direttamente.

### 3.3 Composizione e nomina

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione

La normativa di vigilanza prevede che il Collegio sindacale svolga, di norma, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001; risulta però possibile affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione.



Il Consiglio di Amministrazione della SIM ha scelto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio sindacale.

### **3.4 Convocazione e funzionamento**

L'Organismo si riunisce per iniziativa del Presidente dell'OdV, salvo il potere di convocazione urgente da parte del Consiglio di Amministrazione.

La frequenza degli incontri e dei controlli è lasciata alla discrezionalità dell'Organismo medesimo, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di convocare d'urgenza l'Organismo o di richiedere eventuali verifiche e/o interventi.

L'Organismo decide a maggioranza assoluta dei propri membri. Le decisioni sono validamente assunte se alle riunioni sono presenti almeno due dei tre componenti.

Il Presidente dell'Organismo ha la funzione di coordinare i lavori dell'Organismo stesso.

L'Organismo nomina al proprio interno o mediante specifica designazione un segretario, al quale viene affidato il compito di verbalizzare i contenuti delle riunioni nonché delle decisioni assunte. Il documento viene sottoscritto dai componenti presenti e conservato presso la sede della SIM.

### **3.5 Obblighi informativi dell'OdV**

L'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione:

- una relazione scritta di sintesi, almeno annuale, sull'attività svolta e sulla programmazione dell'attività per il periodo successivo;
- una comunicazione nella quale segnala tempestivamente i casi di accertamento di tentata o avvenuta violazione delle disposizioni inerenti il MOG, per l'assunzione dei relativi provvedimenti;
- una relazione sugli eventuali cambiamenti e aggiornamenti che si propone di apportare al Modello;
- un rendiconto analitico circa l'eventuale utilizzo della dotazione di budget assegnata.

### **3.6 Flussi informativi verso l'OdV da parte dei dipendenti**

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato mediante apposite segnalazioni in ordine a qualunque fatto, situazione o evento da cui si evincano la commissione o la ragionevole convinzione di commissione dei reati di cui al Decreto o di fattispecie contigue ovvero di comportamenti in genere non coerenti con i protocolli e le prescrizioni del Modello.

Le segnalazioni da chiunque effettuate devono essere indirizzate direttamente all'Organismo per iscritto, anche in via telematica (allo specifico indirizzo di posta elettronica [investitaly231@gmail.com](mailto:investitaly231@gmail.com) cui hanno accesso tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza), con esonero dal vincolo di osservanza dell'ordine gerarchico precostituito.

Le segnalazioni ricevute sono esaminate e trattate dall'OdV con la massima riservatezza, garantendo, comunque, l'anonimato del segnalante o comunque la tutela della sua riservatezza nonché, laddove il segnalante operi in buona fede, la sua tutela da qualsivoglia ritorsione in conseguenza della segnalazione avviata. Si ricorda al proposito che l'art. 6 commi 2-bis e segg. del D.lgs. 231/01 prevedono espressamente:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare - adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del D.lgs. 231/01 - devono essere definite sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis del D.Lgs. 231/01 può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Si precisa infine che la mancata osservanza del dovere d'informazione può essere sanzionata da parte della Società.

Sono soggette a specifico obbligo di segnalazione all'OdV da parte di chiunque – dirigente, dipendente, collaboratore - ne abbia notizia , le seguenti:

- richieste di assistenza legale inoltrate da soggetti apicali e/o dal personale sottoposto a procedimento penale per i reati previsti da Decreto;
- provvedimenti e/o eventuali notizie provenienti da organo di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità (es. Banca D'Italia, CONSOB, Guardia di Finanza ecc.), da cui si evinca lo svolgimento di indagini che coinvolgano, anche marginalmente, INVEST ITALY SIM S.p.A. per i reati contemplati dal Decreto;
- informazioni relative a eventuali anomali rapporti diretti con funzionari delle autorità di vigilanza che possano non trovare giusto riferimento nello svolgimento dei precisi compiti di vigilanza dei funzionari stessi;
- relazioni interne dalle quali emergano responsabilità, anche potenziali, per ipotesi di reato di cui al Decreto 231/01;
- notizie relative alla effettiva attuazione del Modello, come pure eventuali carenze e malfunzionamenti delle procedure aziendali e/o dei protocolli

collegati al Modello;

- evidenza di provvedimenti disciplinari svolti e/o di eventuali sanzioni irrogate con specifico riferimento ai reati di cui al Decreto ovvero eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- informazioni relative alla richiesta erogazione ed utilizzo, da parte di INVEST ITALY SIM S.p.A., di finanziamenti pubblici di qualsivoglia tipologia;
- informazioni su eventuali transazioni effettuate attraverso società off shore, in quanto di per sé legittime, ma indicatrici di possibili falsi in bilancio o frodi fiscali;
- eventuali anomalie o irregolarità riscontrate nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla SIM con particolare riguardo all'effettività dei costi e delle prestazioni;
- eventuali variazioni dei criteri di valutazione contabile adottati e/o delle relative modalità di applicazione;
- informazioni relative a incarichi conferiti a società di revisione (o a società od associazioni professionali ad essa collegate) diversi da quello concernente il controllo contabile e/o la certificazione del bilancio;
- informazioni relative a elargizioni e regalie superiori al limite di importo definito nella policy omaggi e regalie;
- informazioni su eventuali modifiche rilevanti della struttura organizzativa e/o l'eventuale avvio o dismissione di attività, ai fini dell'aggiornamento della mappatura.

## 4. Il Sistema Disciplinare

### 4.1. Verifiche dell'OdV e proposte sanzionatorie

L'OdV verifica ed accerta eventuali violazioni dei doveri previsti dal MOG, con la collaborazione delle funzioni di controllo interne e/o con la collaborazione di tutte le altre funzioni.

I comportamenti in violazione dei doveri previsti possono costituire relativamente:

- per i Dipendenti, un grave inadempimento rilevante anche ai fini del licenziamento. La violazione da parte dei dipendenti, comunque soggetti a CCNL, di ogni regola comportamentale enunciata sul Modello costituisce un illecito disciplinare; in relazione ad eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti si applicano le previsioni di cui alla L. 300/1970 e del CCNL applicabile (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali).
- Per gli Amministratori, un grave inadempimento rilevante ai fini sanzionatori e anche dell'eventuale giusta causa di revoca del mandato con effetto immediato;
- Per i lavoratori autonomi, i collaboratori esterni, i lavoratori parasubordinati e più in generale i terzi che collaborano con Invest Italy SIM, un grave inadempimento rilevante ai fini di sanzione e/o sospensione del rapporto fino a completamento degli accertamenti nonché, in funzione degli esiti degli accertamenti, l'eventuale risoluzione anticipata del rapporto.

L'OdV trasmette i risultati delle indagini svolte, con le eventuali proposte per l'applicazione delle possibili sanzioni disciplinari, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in relazione al proprio ruolo congiunto di Collegio Sindacale, valuta la necessità di soddisfare l'obbligo informativo verso gli Organi di Vigilanza.

### 2.1. Irrogazione della sanzione da parte del CdA

Il Consiglio di Amministrazione irroga le sanzioni e, nel caso in cui uno o più dei suoi componenti siano coinvolti in attività illecite, procede in assenza dei soggetti coinvolti.

Le procedure contestatorie/sanzionatorie avvengono nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro applicabili.

I provvedimenti sono presi indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

Nell'irrogazione delle sanzioni il Consiglio di Amministrazione tiene conto:

- delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;

- della tipologia dell'illecito perpetrato;
- della gravità della condotta tenuta;
- dell'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
- dell'eventuale recidività del soggetto.

**COPIA DELLA PRESENTE SEZIONE RIMANE PERMANENTEMENTE AFFISSA NELLE BACHECHE AZIENDALI ACCESSIBILI A TUTTI I DIPENDENTI, al fine di consentirne la massima diffusione.**

## PARTE SPECIALE

### 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

#### 1.1 Malversazione a danno dello Stato (art 316-bis codice penale)

**Esempio:** utilizzo di un finanziamento pubblico per scopi differenti da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, i fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società).

**Soggetto attivo:** chiunque, all'interno della struttura della SIM, ponga in essere la condotta criminosa.

**Fattispecie oggettiva del reato:** distrazione, anche solo parziale, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Il delitto si perfeziona nel momento in cui i fondi vengano destinati a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi ovvero laddove venga eluso il vincolo di destinazione gravante su tali somme.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** ottenimento da parte della Società di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici concessi cioè dallo Stato, altro ente pubblico, Comunità Europee e conseguente distrazione degli stessi, ovvero quando il soggetto non destina le somme perché le ritiene per sé o per altri, oppure, quando le destina ma per finalità diverse da quelle di cui alla causale del finanziamento.

**Elemento soggettivo:** dolo generico che si sostanzia nella consapevolezza di sottrarre le risorse (contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubblici) a uno scopo prefissato *ab origine*.

**Rischi connessi:** il reato può avere rilevanza in relazione all'attività degli intermediari essenzialmente nei seguenti casi: qualora le sovvenzioni pubbliche siano erogate direttamente a favore dell'Ente per la realizzazione di iniziative di pubblico interesse e la Società, le destini a finalità diverse da quelle per le quali le somme erano state concesse; qualora le sovvenzioni siano erogate a favore di un terzo, per il tramite della SIM, e il soggetto terzo le distragga dalla finalità prestabilita con il concorso di un soggetto apicale, di un dipendente o di un soggetto a questo equiparato della Società. Stanti le caratteristiche del reato non si può escludere che lo stesso possa essere posto in essere a vantaggio o nell'interesse, anche se solo indiretto e/o mediato, della SIM.

**Aspetti procedurali:** in relazione alle ipotesi di rischio sopra evidenziate:

- (i) è fatto assoluto divieto di riportare informazioni divergenti dalla stretta e oggettiva realtà, nell'ambito di qualsivoglia forma di finanziamento pubblico (richiesto per INVEST ITALY SIM SpA o a supporto di un diverso soggetto terzo), sia nella fase di richiesta dello stesso che nella documentazione di rendicontazione delle attività di impiego del finanziamento.
- (ii) Devono essere tassativamente rispettate le specifiche del finanziamento anche al

costo di rinunciare all'erogazione del finanziamento qualora nel corso dell'impiego del finanziamento i parametri non risultassero adeguatamente mantenuti come da progetto/richiesta iniziale.

- (iii) Qualora più uffici o funzioni siano coinvolti nel processo di impiego, deve essere mantenuta la continuità logica e documentale delle diverse fasi/attività, individuando un soggetto responsabile dell'intero processo (process owner) che funga anche da garante della corretto impiego del finanziamento.
- (iv) ogni operazione di richiesta di finanziamenti deve essere notificata alla funzione Compliance e all'Organismo di Vigilanza per le verifiche eventuali del caso.

Sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le seguenti:

- 1- Codice etico
- 2- Manuale delle Procedure Interne

## **1.2 Indebita percezione di contributi e finanziamenti (art 316-ter codice penale) e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis codice penale)**

**Esempio:** come al punto precedente, anche se in questa fattispecie non rileva l'utilizzo del finanziamento, poiché il reato si perfeziona all'atto dell'ottenimento del finanziamento ottenuto senza possederne i requisiti..

**Soggetto attivo:** chiunque, all'interno della struttura della SIM, ponga in essere la condotta criminosa.

**Fattispecie oggettiva del reato:** indebito conseguimento, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa o con l'omissione di informazioni dovute.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** perché il reato si consumi è necessario che il soggetto agente consegua effettivamente l'indebita percezione. Il tentativo è configurabile, così come potrà configurarsi anche l'ipotesi della desistenza volontaria (ad es., se il soggetto presenta dei documenti falsi per ottenere una determinata erogazione ma successivamente omette di presentare altri documenti che, al momento della consegna della domanda, si era riservato di produrre, a pena di inammissibilità della domanda stessa).

Il reato si trova in rapporto di sussidiarietà/residualità e non di specialità con il reato di cui all'art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

**Elemento soggettivo:** dolo generico consistente nella consapevolezza e nella volontà di esibire documentazione falsa o non completa al fine di ottenere contributi/finanziamenti, etc. da parte dello Stato.

**Rischi connessi:** con riferimento a tale ipotesi criminosa, può radicarsi una responsabilità per la Società qualora la condotta illecita di dipendenti, soggetti ad essi equiparati e

soggetti in posizione apicale sia stata posta in essere per assicurare all'ente un finanziamento cui non avrebbe diritto. Perché possano individuarsi aree di rischio è preliminarmente necessario appurare se rientra tra le possibilità o opportunità operative della Società, richiedere o conseguire erogazioni pubbliche.

Qualora invece il soggetto attivo del reato sia cliente dell'Intermediario, la responsabilità dell'ente può aversi nel caso in cui un soggetto in posizione apicale, un dipendente o un soggetto ad esso equiparato concorrano scientemente nella realizzazione della condotta criminosa, ad esempio agevolando la produzione di documentazione falsa. Rilevano ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 unicamente i concorsi di reato commessi dai soggetti di cui sopra con vantaggio o interesse dell'ente.

**Aspetti procedurali:** si veda il punto 1.1.

### 1.3 Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o delle comunità europee (art 640 codice penale)

**Esempio:** nell'ambito di un'operazione finanziaria nella quale risulti in qualsivoglia modo coinvolto un soggetto della Pubblica Amministrazione, si forniscano informazioni non veritiere atte ad ottenere un ritorno economico (o anche non economico, ma in ogni caso di vantaggio per l'Ente) in danno dello Stato o dell'Ente Pubblico.

**Soggetto attivo:** chiunque, all'interno della struttura della SIM, ponga in essere la condotta criminosa.

**Fattispecie oggettiva del reato:** consiste nell'induzione di taluno in errore attraverso artifici o raggiri con conseguimento di un profitto, anche non economico, per l'autore del reato e produzione di un danno patrimoniale per la vittima. La disposizione in esame è presa in considerazione ai fini di cui al D.Lgs. 231/2001 con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione o a soggetti a essa comunque riconducibili.

L'artificio è solitamente definito come una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o – per contro – la dissimulazione di circostanze esistenti; il raggirio è fatto consistente, invece, in una attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero. A differenza degli artifici, che necessitano di una proiezione nel mondo esterno, i raggiri possono dunque esaurirsi in una semplice attività di persuasione che influenza la psiche altrui, a prescindere da qualsiasi messa in scena.

La consumazione del reato si ha nel momento in cui l'agente, inducendo in errore il soggetto passivo (Stato o altro Ente Pubblico) mediante gli artifici e i raggiri, consegue effettivamente un ingiusto profitto a danno della vittima.

**Elemento soggettivo:** dolo generico che si sostanzia nella consapevolezza di produrre un ingiusto profitto (anche indiretto) della SIM, danneggiando il soggetto pubblico.



**Rischi connessi:** il reato può avere rilevanza in relazione all'attività degli intermediari laddove operino per conto della Pubblica Amministrazione e/o di soggetti a essa riconducibili. Stanti le caratteristiche del reato non si può escludere che lo stesso possa essere posto in essere a vantaggio o nell'interesse, anche se solo indiretto e/o mediato, della SIM.

**Aspetti procedurali:** in relazione alle ipotesi di rischio sopra evidenziate:

- (i) In ogni trattativa che abbia quale cliente un soggetto di P.A. siano rispettate scrupolosamente le policy relative alla trasparenza.
- (ii) La trattativa sia notificata alle funzioni di controllo affinché possa essere soggetta alle verifiche del caso.
- (iii) è fatto assoluto divieto di applicare tariffazioni maggiorate rispetto alle normali prassi di settore in eventuali servizi rivolti a soggetti pubblici o comunque riconducibili alla Pubblica Amministrazione.
- (iv) Eventuali trattative con soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazioni devono essere verificate da un soggetto differente da chi ha effettuato l'attività negoziale al fine di assicurare la rispondenza degli oneri applicati rispetto alle normali quotazioni di mercato.
- (v) L'Organismo di Vigilanza effettui periodiche verifiche, anche mediante le funzioni di controllo e/o terzi allo scopo incaricati, in merito alle trattative nei confronti dei soggetti di Pubblica Amministrazione e alle tariffe ad essi applicate rispetto alle normali prassi di settore.
- (vi) Sia sanzionato con la massima severità, secondo le previsioni sopra descritte al punto 4 della parte generale del presente Modello, chiunque operi qualsivoglia artificio al fine di indurre una possibile truffa in danno dello Stato e/o della Comunità Europea.

#### **1.4 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 - 319-bis - 320 - 321 c.p.) o induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) o traffico di influenze illecite (346 bis c.p.)**

**Esempio:** un funzionario o collaboratore della Società offre una somma di denaro ad un funzionario di un pubblico ufficio (e/o ad un soggetto terzo in grado di influenzare un pubblico funzionario) allo scopo di ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo utile per l'attività della SIM e/o per l'erogazione di servizi e/o la vendita di prodotti finanziari.

**Soggetto attivo:** sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sia il privato "corruttore".

**Fattispecie oggettiva del reato:** corruzione impropria in cui la promessa di pagamento

(e/o il pagamento) sono resi per l'esercizio della funzione, e dunque a prescindere dall'esecuzione di uno specifico atto; corruzione propria, consistente nel compimento di un atto non conforme ai doveri dell'ufficio del pubblico ufficiale; concussione per induzione, in cui il sopruso è effettuato in via indiretta (ad esempio mediante giri di parole) che porta il privato ad attivarsi nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio lasciando intendere di aver compreso il messaggio ricevuto.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** il pubblico ufficiale e il privato "corruttore" sono chiamati a rispondere indifferentemente per aver promesso o dato e accettato un pagamento per una prestazione futura e per aver dato e accettato il pagamento di una prestazione già eseguita.

**Elemento soggettivo:** nei casi in cui il pagamento o la promessa avvengano prima dell'esercizio della funzione o di un atto della funzione, a rilevare è il dolo specifico in quanto il corruttore agisce nella consapevolezza che la retribuzione offerta non è dovuta ma è finalizzata ad ottenere l'esercizio della funzione da parte del pubblico ufficiale, il quale accetta tale retribuzione al fine di compierla. Se il pagamento è successivo all'esercizio della funzione, si parla invece di dolo generico in quanto essa consiste nella coscienza di ricevere e dare una retribuzione indebita per una funzione già esercitata. In caso di corruzione propria o di induzione indebita a dare o promettere utilità rileva il dolo specifico.

**Rischi connessi:** reati di corruzione possono determinare l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui il dipendente o altro soggetto rilevante della Società rivesta il ruolo di corruttore. Particolare attenzione deve essere prestata ogni qualvolta la SIM entri in contatto con la P.A., in qualità di cliente o controparte (si pensi ad esempio all'intermediario che operi consulenze o servizi di qualunque tipo a Società a prevalente Partecipazione Pubblica) oppure ai rapporti con le Autorità di Vigilanza o altra autorità pubblica. In tali contesti la corruzione del funzionario della P.A. potrebbe essere finalizzata ad ottenere un incarico oppure una autorizzazione o, ancora, a far sì che l'Autorità di Vigilanza, o altra pubblica autorità, non rilevi inadempienze e/o illeciti commessi dalla SIM.

**Aspetti procedurali:**

Al fine di assicurare adeguati e specifici presidi volti a prevenire la commissione dei reati in commento è previsto, con riferimento all'ipotesi in cui la P.A. si interfacci con l'intermediario in veste di cliente, che:

- (i) ogni operazione che coinvolga la P.A. sia autorizzata da una funzione di controllo quale, in primis, Compliance;
- (ii) negli incontri con la P.A. la SIM partecipi con almeno due soggetti;
- (iii) l'attività svolta sia documentata e ricostruibile.

Nel caso in cui la SIM entri in contatto con la P.A., in veste di Autorità di vigilanza o altra autorità pubblica, la Società assicura che:

- (i) in caso di ispezioni, richieste di informazioni, dati e/o documenti i contatti con

Consob/Banca d'Italia siano intrattenuti tramite o alla presenza di una funzione di controllo quale Compliance e di almeno un altro soggetto non appartenente all'area operativa interessata dall'ispezione e/o dalla richiesta dell'Autorità; nel caso di ispezioni, richieste di informazioni, dati e/o documenti provenienti da altre Autorità pubbliche i contatti/rapporti con tali Autorità devono essere intrattenuti tramite o alla presenza di un soggetto appartenente ad una funzione di controllo, scelto in base al criterio della funzionalità;

(ii) in caso di colloqui riservati tra gli esponenti delle Autorità di Vigilanza (o di altra Pubblica Autorità) e un esponente della Società, tale ultimo soggetto è tenuto, salvo che ciò sia espressamente vietato dalla legge, a riportare alle funzioni di controllo deputate dalla Società l'esito dell'incontro e le modalità di svolgimento dello stesso;

(iii) gli incontri con qualunque Autorità siano verbalizzati e debitamente conservati.

(iv) è fatto divieto di intrattenere rapporti non strettamente professionali con i funzionari incaricati della vigilanza su INVEST ITALY SIM SpA che devono quindi essere limitati strettamente all'attività di vigilanza stessa;

(v) è fatto divieto di assumere o destinare compensi di qualsivoglia tipo ai funzionari incaricati della loro vigilanza e/o parenti fino al secondo grado o affini, familiari e conviventi per un periodo non inferiore ad anni 2 dalla cessazione dell'attività di sorveglianza su INVEST ITALY SIM, da parte del funzionario.

(vi) è fatto divieto di omaggi, regali e benefici elargibili ai clienti appartenenti alla P.A. nonché ai funzionari della P.A.

### 1.5 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

**Esempio:** come al punto precedente, con conseguente rifiuto dell'offerta da parte del Pubblico Ufficiale.

**Soggetto attivo:** il privato e/o il pubblico ufficiale, a seconda della specifica condotta delittuosa posta in essere.

**Fattispecie oggettiva del reato:** il reato viene in essere quando la proposta proveniente dal privato, nel caso di corruzione, o dal pubblico ufficiale nel caso di concussione, non sia accettata dalla controparte; nella condotta posta in essere manca il requisito essenziale della consumazione. La norma individua quattro specifiche ipotesi di reato overrosia: 1. istigazione alla corruzione impropria da parte del privato; 2. istigazione alla corruzione propria da parte del privato; 3. istigazione alla corruzione impropria da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio; 4. istigazione alla corruzione propria da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** Nelle ipotesi sub 1 e 2, l'iniziativa criminosa parte dal privato che, con l'offerta di denaro o altra utilità, cerca di indurre il pubblico ufficiale a esercitare le sue funzioni (art. 318 c.p.) oppure a ritardare un atto del suo ufficio o commetterne uno contrario (art. 319 c.p.). Nei casi sub 3 e 4 è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita il privato, offrendosi di compiere o non

compiere un atto proprio del suo ufficio sotto richiesta di denaro o qualunque altra utilità.

**Elemento soggettivo:** dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di offrire denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale ovvero nell'istigazione del privato alla promessa o alla dazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio di un pubblico ufficiale.

**Rischi connessi:** il reato di istigazione alla corruzione può determinare l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui il dipendente o altro soggetto rilevante della SIM rivesta il ruolo di corruttore.

**Aspetti procedurali:** si veda il punto 1.4.

### 1.5 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

**Esempio:** un funzionario o collaboratore della SIM corrisponde denaro ad un cancelliere e/o dipendente del tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo di superare i termini previsti dalla legge a vantaggio della propria difesa. Parimenti, allorché la corresponsione di denaro sia effettuata verso un giudice per alterare l'iter e/o la conclusione del procedimento che vede coinvolto l'ente.

**Soggetto attivo:** il pubblico ufficiale, ovvero il giudice e il pubblico ministero. Sono altresì soggetti attivi del reato di corruzione in atti giudiziari l'ufficiale giudiziario, il funzionario di cancelleria, il consulente tecnico, il perito d'ufficio, il curatore fallimentare e il testimone. È invece escluso, dal novero dei soggetti attivi, l'incaricato di pubblico servizio.

**Fattispecie oggettiva del reato:** la condotta delittuosa si sostanzia nella conclusione di un patto di corruzione tra un pubblico ufficiale e un soggetto privato al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** ricezione di un'utilità prima o dopo il compimento di un atto, funzionale a un procedimento giudiziario, strumento di un favore o di un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo.

**Elemento soggettivo:** dolo specifico consistente nel favorire o danneggiare una parte in un processo.

**Rischi connessi:** il reato in oggetto rileva ai fini delle responsabilità amministrative delle Società nel caso in cui il dipendente della SIM o altro soggetto che agisce in nome e per conto della stessa (il difensore, ad esempio) sia corruttore o comunque concorra nella commissione del reato in commento, ovvero incida in qualunque modo sull'esito del processo civile, penale o amministrativo nell'interesse o a vantaggio della Società.

**Aspetti procedurali:** si veda il punto 1.4 intendendo, chiaramente, parte della P.A. anche i funzionari della magistratura.

## 2. Reati Societari

### 2.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)

**Esempio:** il Consiglio di Amministrazione omette consapevolmente di rappresentare nel documento informativo richiesto ex lege e destinato alla pubblicazione elementi idonei a formare un giudizio veritiero.

**Soggetto attivo:** si tratta di reato proprio in quanto i soggetti attivi della condotta illecita possono essere esclusivamente: gli amministratori, coloro che svolgono funzioni di amministrazione negli intermediari; i direttori generali; i sindaci; i liquidatori; i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

**Fattispecie oggettiva del reato:** le condotte alternative di reato sono le seguenti: (i) esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni; o (ii) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta per legge in merito alla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società.

Le condotte in oggetto riguardano i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** la condotta di cui al punto (i) si sostanzia nell'attestare falsamente la veridicità delle voci contenute nel bilancio o in altri documenti contabili, ovvero sia che queste ultime corrispondono alla reale situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società. La mancata corrispondenza è il risultato di una scelta non consentita dalla legge in merito criteri da seguire nella valutazione delle poste di bilancio relative alla condizione economica della società. Posto il dato letterale, che effettua un esplicito riferimento a "fatti materiali" ancorché oggetto di valutazione, si ritiene che siano prive di rilevanza le mere valutazioni/opinioni eventualmente contenute in altri documenti contabili. Inoltre, il riferimento alla generale situazione economica, patrimoniale e finanziaria induce a ritenere che non siano le singole operazioni a rilevare bensì il complesso della situazione economico-patrimoniale nella sua interezza.

In riferimento alla condotta sub (ii), l'omissione deve avere ad oggetto informazioni che derivano da obblighi giuridici di comunicazione; la violazione di un simile obbligo è ravvisabile in tutti quei casi in cui l'omissione determini l'impossibilità, per i soci e/o per i terzi, di avere contezza degli accadimenti societari.

**Elemento soggettivo:** rispetto all'induzione in errore dei destinatari della comunicazione (i soci o il pubblico), si tratta di dolo intenzionale mentre, in relazione al conseguimento di un ingiusto profitto, per sé o per gli altri, si configura il dolo specifico.

**Rischi connessi:** la scorretta rappresentazione delle poste di bilancio, effettuata attraverso l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero e/o con la parziale omissione di informazioni potrebbe potenzialmente tradursi nella creazione di riserve occulte illiquide alimentate dalla sottovalutazione poste attive o dalla sopravvalutazione di poste passive.

**Aspetti procedurali:** posto che le attività rilevanti in tal senso sono connesse alla redazione del bilancio e alla stima delle poste contabili, è opportuno porre attenzione non

solo al rispetto delle norme regolamentari previste in materia ma, più in generale, al rispetto del principio di correttezza nella redazione delle comunicazioni sociali.

Le funzioni aziendali maggiormente a rischio sono quelle dell'ambito amministrativo/contabile coinvolte nella predisposizione dei documenti contabili e delle relazioni societarie aventi ad oggetto la situazione economico/finanziaria della società.

Al fine di assicurare adeguati e specifici presidi volti a prevenire la commissione dei reati in commento è previsto che:

- (i) siano rispettati tassativamente i principi e gli obblighi sanciti dalla normativa di vigilanza e dai principi contabili.
- (ii) risultino sempre distinti i soggetti incaricati della produzione/presentazione e della validazione dei documenti contabili e delle relazioni societarie;
- (iii) i criteri e le metodologie da utilizzare in sede di valutazione delle poste estimative di bilancio siano adeguatamente dettagliati nella nota integrativa e siano mantenuti costanti nel tempo; eventuali modifiche necessarie siano ampiamente dettagliate nella nota integrativa con indicazioni delle cause che hanno portato alla modifica;
- (iv) Siano effettuati dall'Organismo di Vigilanza che, come sopra indicato coincide con il Collegio Sindacale, controlli a campione sul rispetto delle procedure previste per la redazione dei documenti contabili e delle relazioni societarie;

In relazione alla prevenzione delle fattispecie di reato in oggetto sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le seguenti:

1. Codice etico
2. Procedura emissione del bilancio di esercizio e delle relazioni societarie
3. Regolamento del Consiglio di Amministrazione
4. Regolamento del Collegio Sindacale
5. Policy Trasparenza
6. Regolamento funzione Internal Audit
7. Regolamento funzione Compliance
8. Policy conflitto di interesse
9. Policy whistleblowing
10. Manuale delle procedure interne

## 2.2 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

**Esempio:** un dipendente della SIM rifiuta di fornire alla Società di Revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali ad esempio le azioni legali intraprese per il contenzioso con la clientela.

**Soggetto attivo:** gli amministratori della società, si tratta di reato proprio.

**Fattispecie oggettiva del reato:** la condotta si sostanzia nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici determinando un danno ai soci.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** la punibilità dell'illecito penale si fonda sul danno arrecato ai soci per mezzo della condotta illecita. Solo in tale ultima circostanza, qualora l'illecito sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, può ravvisarsi responsabilità dell'ente.

**Elemento soggettivo:** dolo generico del soggetto agente.

**Rischi connessi:** il controllo da parte degli organi societari, dei soci e della società di revisione può avere ad oggetto qualunque aspetto della vita sociale con particolare riferimento però alle attività amministrativo/contabili.

**Aspetti procedurali:** Al fine di assicurare adeguati e specifici presidi volti a prevenire la commissione dei reati in commento è previsto che:

- (i) siano rispettati tassativamente i principi e gli obblighi sanciti dalla normativa di vigilanza e dai principi contabili.
- (ii) siano forniti con la massima trasparenza e completezza tutte le informazioni e le documentazioni richieste dagli organi di controllo.
- (iii) Sia sanzionato con la massima severità, secondo le previsioni sopra descritte al punto 4 della parte generale del presente Modello, chiunque non adempia agli obblighi di trasparenza nei confronti degli organi di controllo.

Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure di riferimento elencate al precedente punto 2.1.

### 2.3 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

**Esempio:** il Consiglio di Amministrazione, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, delibera la restituzione del conferimento ai soci o li libera dall'obbligo di eseguirli.

**Soggetto attivo:** gli amministratori della società; si tratta infatti di reato proprio. Dal novero dei soggetti attivi manca il socio che risulta punibile, per concorso eventuale, solo qualora realizzi una condotta diversa ed ulteriore (es. istigazione degli amministratori a commettere il reato).

**Fattispecie oggettiva del reato:** le condotte alternative di reato si articolano nella: (i) restituzione di conferimenti ai soci al di fuori dei casi previsti dalla legge; (ii) liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

In riferimento alla condotta sub (i), per conferimenti si devono intendere le prestazioni a cui i soci si obbligano al fine di costituire il capitale sociale della società. Non assume pertanto rilevanza la restituzione di apporti non imputati a capitale. La restituzione può avvenire tanto in forma diretta quanto indiretta nonché, per espressa previsione normativa, in forma simulata. La restituzione simulata può avvenire con comportamenti leciti, quali, ad esempio, (i) la concessione di un prestito senza prospettive di restituzione, (ii) la stipulazione di contratti a prestazioni sproporzionate in danno della società, e (iii) attraverso operazioni già autonomamente e penalmente rilevanti.

Anche in relazione alla liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire integralmente i conferimenti, è possibile ipotizzare ipotesi di simulazione qualora si verifici, ad esempio, la compensazione del debito di conferimento con un credito fittizio del socio verso la società. Posto che la restituzione di conferimenti grava inizialmente sulla riserva legale e solo successivamente, una volta esaurita questa, va a intaccare il capitale sociale, l'illecito in discorso viene in essere solo in tale ultimo momento ovvero in presenza di una riduzione fraudolenta del capitale.

In relazione alla condotta sub (ii), la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire integralmente i conferimenti deve risultare da una formale rinuncia, da parte della società, all'adempimento di tale obbligo. Sono irrilevanti, ai fini della punibilità, le restituzioni di beni a soggetti estranei alla compagine societaria.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** in entrambi i casi, per la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è necessario che la restituzione avvenga al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale ovvero una riduzione effettiva e non anche meramente nominale.

**Elemento soggettivo:** dolo generico consistente nella consapevolezza di restituire ai soci i conferimenti o di liberarli dall'obbligo di eseguirli in assenza di una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale.

**Rischi connessi:** il rischio di commissione del reato può rilevare specificatamente in relazione ai soli rapporti di gruppo, ovvero qualora una società venga liberata dall'esecuzione dei conferimenti a cui si era obbligata nei confronti di un'altra società del gruppo e/o riesca a farsi restituire gli asset già conferiti.

**Aspetti procedurali:** la prevenzione di detta fattispecie di reato risulta controllata da parte del Collegio Sindacale che, come più sopra esposto, coincide con l'Organismo di Vigilanza.

Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure di riferimento elencate al precedente punto 2.1.

#### **2.4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

**Esempio:** il Consiglio di Amministrazione della SIM delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva.

**Soggetto attivo:** gli amministratori della società, titolari del potere di ripartire gli utili sociali; si tratta infatti di reato proprio. Dal novero dei soggetti attivi manca il socio che risulta punibile, per concorso eventuale, solo qualora realizzi una condotta diversa ed ulteriore (es. istigazione degli amministratori a commettere il reato).

**Fattispecie oggettiva del reato:** le condotte alternative di reato si articolano nella: (i) ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a



riserva; (ii) ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La “ripartizione” implica l’effettiva fuoriuscita di mezzi di pagamento dal patrimonio sociale, con la conseguenza che l’iscrizione di un credito per dividendi in favore dei soci non determina l’insorgere di responsabilità.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** l’oggetto materiale della condotta è costituito dagli utili non effettivamente conseguiti o che, per legge, devono essere destinati a riserva; tali utili devono intendersi come gli “utili complessivi di bilancio” che si sostanziano nell’incremento del patrimonio conseguito nell’anno di riferimento e di eventuali utili (o perdite) di esercizi precedenti non distribuiti.

La condotta criminosa può avere ad oggetto anche la sola distribuzione di acconti sugli utili, distribuiti ai soci prima della chiusura dell’esercizio di riferimento, purché tali acconti siano riconducibili a utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

**Elemento soggettivo:** dolo o colpa, potendo rilevare, a fini di punibilità, anche la condotta dell’amministratore che, per negligenza e scarsa attenzione, ripartisca utili che in realtà sono destinati, per legge, a riserva.

**Rischi connessi:** la condotta illecita mina l’integrità del capitale sociale attraverso la “sottrazione” di riserve e/o utili sociali, e lede, in primis, la società stessa. Risulta pertanto improbabile che il reato in commento possa essere compiuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

**Aspetti procedurali:** la prevenzione di detta fattispecie di reato risulta controllata da parte del Collegio Sindacale che, come più sopra esposto, coincide con l’Organismo di Vigilanza.

## **2.5 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

**Esempio:** l’acquisto o la sottoscrizione di azioni della Società fuori dei casi di cui sia consentito dal codice civile, cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

**Soggetto attivo:** gli amministratori, con la precisazione che la condotta del comma 2 può essere posta in essere dai soli amministratori della società controllata. Dal novero dei soggetti attivi mancano sia i soci della società acquirente sia gli amministratori della controllante; tali soggetti sono punibili, per concorso eventuale, solo qualora realizzino una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipica (e.g. istigazione degli amministratori a commettere il reato).

**Fattispecie oggettiva del reato:** le condotte delineate al primo comma, si sostanziano: (i) nell’acquisto di azioni o quote sociali, a seguito di una compravendita o di qualunque altro negozio (anche a titolo gratuito) idoneo a trasferire, in capo alla società, la proprietà di tali azioni; e/o (ii) nella sottoscrizione di azioni o quote sociali che mina l’effettività del capitale sociale. Le condotte appena descritte sono punibili esclusivamente qualora

ledano l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per quanto concerne il secondo comma, le condotte punite, perpetrabili dai soli amministratori della società controllata, ricalcano quelle del primo comma: a differire è invece l'oggetto di tali condotte che è costituito, in quest'ultimo caso, da azioni o quote emesse dalla società controllante. Deve pertanto sussistere un rapporto di controllo tra la società controllante e quella acquirente (controllata); tuttavia posto che il presupposto per la configurabilità del reato è costituito dall'effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non disponibili, rilevano, ai fini del reato in commento, l'acquisto e/o la sottoscrizione di azioni della controllante qualora sussista, tra le due società, controllo di diritto o controllo di fatto interno (voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria).

**Presupposti per la configurabilità del reato:** acquisto di azioni o quote sociali idoneo a trasferire, in capo alla società, la proprietà di tali azioni; e/o sottoscrizione di azioni o quote sociali che mina l'effettività del capitale sociale, ivi incluso il caso in cui l'oggetto di tali condotte sia costituito da azioni o quote emesse dalla società controllante.

**Elemento soggettivo:** dolo generico che si realizza nella volontà di acquistare e/o sottoscrivere azioni o quote sociali accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà di generare un evento lesivo per il capitale sociale.

**Rischi connessi:** il reato in commento interessa gli intermediari mobiliari nel caso in cui siano incaricati di acquistare azioni di un emittente con successivo trasferimento della proprietà in capo allo stesso (es. operazioni di buy-back, attività di sostegno della liquidità tramite riacquisto).

**Aspetti procedurali:** Al fine di assicurare adeguati e specifici presidi volti a prevenire la commissione dei reati in commento è previsto che:

- (i) Siano assoggettate a controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, coincidente con il Collegio Sindacale, eventuali operazioni di acquisto di azioni proprie
- (ii) Debbono essere notificate alle funzioni di controllo eventuali operazioni di acquisto di operazioni di acquisto di azioni proprie, per parte di terzi emittenti.

Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure di riferimento elencate al precedente punto 2.1.

## 2.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

**Esempio:** la società delibera una riduzione del capitale sociale o altra operazione societaria straordinaria tale da creare un danno ai creditori.

**Soggetto attivo:** gli amministratori della società; si tratta infatti di reato proprio.

**Fattispecie oggettiva del reato:** la condotta criminosa si realizza in presenza di eventi modificativi del capitale che cagionino un danno patrimoniale ai creditori ovvero: (i) riduzione del capitale sociale; e (ii) fusione, scissione della società.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** gli eventi di cui sopra presuppongono una deliberazione assembleare straordinaria che comporta una modifica dell'atto costitutivo effettivamente lesiva per i creditori stessi.

Per quanto concerne la riduzione di capitale, non rilevano i casi di riduzione nominale (es. riduzione per perdite o riduzione al di sotto del limite legale) che si concretizzano in mere operazioni contabili finalizzate ad adeguare il capitale al valore del patrimonio sociale.

In relazione alle operazioni di fusione e di scissione, esse si articolano in più fasi (redazione del progetto di fusione/scissione; deliberazione dell'assemblea straordinaria; stipulazione dell'atto di fusione/scissione). I progetti di fusione/scissione fusioni possono pertanto essere attuati dagli amministratori solo dopo che siano trascorsi i giorni previsti dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di approvazione dell'operazione stessa. Entro tale termine i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione possono proporre opposizione. L'illecito in commento è, di norma, perpetrato prima che siano trascorsi i 60 giorni concessi ai creditori per l'opposizione.

**Elemento soggettivo:** dolo generico che si sostanzia nella conoscenza e nella volontà di arrecare pregiudizio ai creditori sociali.

**Rischi connessi:** la rischiosità insita in tali operazioni risiede nella concreta possibilità che esse determinino illeciti annacquamenti del capitale che, affievolendo la garanzia patrimoniale dei creditori, arrecano una effettiva lesione patrimoniale a tali ultimi soggetti.

**Aspetti procedurali:** la prevenzione di detta fattispecie di reato risulta controllata da parte del Collegio Sindacale che, come più sopra esposto, coincide con l'Organismo di Vigilanza.

Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure di riferimento elencate al precedente punto 2.1.

## 2.7 Omessa comunicazione di conflitti di interesse (art. 2629 bis c.c.)

**Esempio:** un amministratore della società omette di comunicare il proprio interesse in conflitto relativamente ad una specifica operazione sottoposta a deliberazione.

**Soggetto attivo:** reato proprio, che possono commettere coloro che svolgono funzioni di amministratore

**Fattispecie oggettiva del reato:** la condotta punibile è la violazione all'obbligo, in capo all'amministratore, di comunicare, agli altri amministratori e al collegio sindacale, eventuali interessi personali in una determinata operazione.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** a rilevare sono i soli interessi specifici e direttamente collegati con l'operazione societaria oggetto di valutazione; la comunicazione richiesta deve dettagliare la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse.

Il dettaglio richiesto per la comunicazione del conflitto di interesse è tale da ritenere che

una comunicazione incompleta non possa considerarsi sufficiente ad escludere la punibilità; qualunque omissione che arrechi danno alla società o a terzi può validamente costituire il presupposto per la perseguibilità.

La norma non precisa il termine entro il quale la comunicazione deve essere effettuata; tuttavia, si ritiene che essa debba giungere in tempo utile da consentire alla società di assumere iniziative a tutela dei propri interessi e comunque prima della deliberazione assembleare avente ad oggetto l'interesse in relazione al quale è sorto il conflitto.

**Elemento soggettivo:** dolo generico che si sostanzia nella volontaria omissione della comunicazione di un interesse rilevante da parte dell'amministratore, nella consapevolezza del danno che ne deriva.

**Rischi connessi:** l'omissione della comunicazione relativa all'esistenza di interessi in capo all'amministratore e/o la mancata astensione dal compimento di una operazione in conflitto da parte dell'amministratore delegato può generare un vantaggio, seppur non diretto, dell'ente. Detta rischiosità è circoscritta all'operatività dell'organo amministrativo.

**Aspetti procedurali:** al fine di prevenire il reato, è previsto che:

- (i) il presidente richieda agli amministratori, almeno annualmente in una delle riunioni del CdA, di dichiarare l'esistenza di potenziali conflitti di interesse. Tali dichiarazioni devono essere inserite nei verbali delle assemblee.

Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure di riferimento elencate al precedente punto 2.1.

## 2.8 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

**Esempio:** formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per un importo diverso al loro valore nominale.

**Soggetto attivo:** trattandosi di reato proprio, possono commettere il reato in commento: (i) gli amministratori, che possono porre in essere tutte le condotte proprie del reato di formazione fittizia del capitale, e (ii) i soci conferenti, relativamente alla sola sopravvalutazione dei conferimenti.

**Fattispecie oggettiva del reato:** le condotte alternative, finalizzate alla formazione e all'aumento fittizio del capitale, si articolano: (i) nell'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; e/o (ii) nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote; e/o (iii) nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** assumono specifico rilievo le fattispecie di cui ai precedenti punti (ii) e (iii). Nel primo, elemento fondamentale della fattispecie è costituito dalla reciprocità delle sottoscrizioni che non implica però la contestualità delle operazioni bensì esclusivamente un coordinamento a monte delle due società, potendo

realizzarsi l'“incrocio” anche in momenti temporali differenti. Non è richiesta neppure l'omogeneità delle operazioni in quanto possono essere eseguite l'una in fase di costituzione e l'altra in fase di aumento. Nel secondo, la condotta, atta ad annacquare il capitale sociale, può essere genericamente perpetrata attraverso la sopravvalutazione di conferimenti in natura o di crediti. Oggetto di sopravvalutazione può essere altresì costituito dal patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**Elemento soggettivo:** dolo generico che si realizza quanto nell'agente si realizzano la coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale attraverso una delle specifiche condotte descritte.

**Rischi connessi:** la rischiosità insita nelle condotte descritte, accomunate dallo specifico fine di aumentare fittiziamente il capitale sociale, risiede nella concreta possibilità che esse determinino illeciti annacquamenti del capitale.

L'interesse o il vantaggio dell'ente possono risiedere in una rappresentazione contabile non veritiera e corretta della reale situazione patrimoniale al fine di ampliare la base societaria.

**Aspetti procedurali:** la prevenzione di detta fattispecie di reato risulta controllata da parte del Collegio Sindacale che, come più sopra esposto, coincide con l'Organismo di Vigilanza.

Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure di riferimento elencate al precedente punto 2.1.

## 2.10 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

**Esempio:** un dipendente della SIM dà o promette denaro o altra utilità a un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore di altra società, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compie od omette atti, in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

**Soggetto attivo:** può commettere il reato chiunque prometta denaro o altra utilità a: (i) amministratori; e/o (ii) direttori generali; e/o (iii) sindaci; e/o (iv) liquidatori di società o enti; e/o (v) dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; e/o (vi) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti che precedono.

**Fattispecie oggettiva del reato:** la condotta rilevante consiste nel dare o promettere denaro o altra utilità a uno dei soggetti indicati nel primo e nel secondo comma. Il reato si articola in tre fasi: (i) la dazione o la promessa di denaro o utilità senza corrispettivo o ad un prezzo antieconomico per il cedente, (ii) il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà da parte del soggetto che riceve il denaro o

accetta la promessa e (iii) il conseguente danno alla società del soggetto corrotto.

Il danno patrimoniale alla società del corrotto a seguito della corruzione è elemento costitutivo del reato che evidenzia il bene giuridico tutelato: il patrimonio sociale.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** a differenza delle ipotesi di corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, in ambito privato non si punisce l'atto corruttivo in sé con anticipazione della soglia di tutela al mero accordo, ma solo la corruzione che abbia causato un danno all'ente di appartenenza del corrotto.

**Elemento soggettivo:** dolo generico. Il corruttore deve essere consapevole di dare o promettere denaro o altra utilità al fine di far commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio o ad omettere un atto d'ufficio, generando un danno patrimoniale per la società del corrotto.

**Rischi connessi:** l'ente potrà essere chiamato a rispondere solo nell'ipotesi di corruzione attiva, ovvero quando un suo apicale o sottoposto abbia promesso o dato una somma di denaro ad un altro soggetto, così inducendolo a porre in essere atti contrari ai doveri di ufficio e ai doveri di fedeltà.

L'ente non potrà, quindi, essere chiamato a rispondere del fatto del corrotto: in questo caso, infatti, la società in cui opera il corrotto subisce, per espressa previsione normativa, un danno a seguito della violazione dei doveri d'ufficio e di fedeltà, che è incompatibile con l'interesse e il vantaggio previsto dal D.Lgs. 231/2001.

**Aspetti procedurali:** Al fine di assicurare adeguati e specifici presidi volti a prevenire la commissione dei reati in commento è previsto che:

(vi) è fatto divieto di omaggi, regali e benefici elargibili a soggetti, anche privati, che eccedano i limiti definiti nella Policy omaggi e regalie.

Sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le seguenti:

- 1- Codice etico
- 2- Policy omaggi e regalie
- 3- Regolamento funzione Internal Audit
- 4- Regolamento funzione Compliance
- 5- Regolamento spese
- 6- Policy gestione personale
- 7- Policy whistleblowing
- 8- Manuale delle procedure interne

## 2.11 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

**Esempio:** un dipendente della SIM diffonde al mercato notizie in grado di determinare una sensibile alterazione del valore di strumenti finanziari non quotati e/o non negoziati o incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità

patrimoniale di banche o di gruppi bancari

**Soggetto attivo:** chiunque realizzi la condotta; si tratta pertanto di reato comune in quanto non sono richieste specifiche caratteristiche soggettive dell'agente (carica ricoperta o attività lavorativa svolta).

**Fattispecie oggettiva del reato:** ha ad oggetto gli strumenti finanziari non quotati e non negoziati in un MTF o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un MTF.

Affinché le condotte possano essere punibili è necessario che esse siano: concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario oggetto di tali condotte (price sensitivity); oppure concretamente idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** l'illecito può essere realizzato con le seguenti modalità: i) diffusione di notizie false; ii) realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici.

In relazione alla condotta sub i), la diffusione, per essere rilevante, deve raggiungere un numero sufficientemente ampio e indeterminato di persone; non risultano pertanto rilevanti le comunicazioni effettuate ad una o più persone singolarmente individuate ovvero le comunicazioni rese in via riservata. L'informazione diffusa, per essere rilevante, deve configurarsi come una vera e propria notizia, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, e deve necessariamente essere falsa, non conforme cioè agli elementi oggettivi del fatto.

Per quanto concerne invece le operazioni simulate e gli altri artifici (sub ii)), si devono intendere sia quelle operazioni che le parti non volevano realizzare in alcun modo sia quelle che presentano una natura giuridica difforme rispetto a quella effettivamente voluta dalle parti.

**Elemento soggettivo:** dolo generico che si realizza non appena nel soggetto attivo via sia la coscienza e la volontà di porre in essere le condotte illecite.

**Rischi connessi:** l'illecito può essere perpetrato da qualunque soggetto appartenente alla struttura organizzativa purchè le attività manipolative siano condotte nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come nei casi di aumento di commissioni percepite, di entrate straordinarie e di guadagno diretto sugli strumenti finanziari "manipolati" ed in tutti i casi in cui sia possibile collegare (e quindi valutare e monitorare) l'operatività posta in essere su un determinato titolo con gli interessi propri o di terzi collegati all'intermediario (inclusi i clienti).

**Aspetti procedurali:** Al fine di assicurare adeguati e specifici presidi volti a prevenire la commissione dei reati in commento è previsto che:

- (i) Sia sanzionato con la massima severità, secondo le previsioni sopra descritte al punto 4 della parte generale del presente Modello, chiunque non adempia agli obblighi di correttezza previsti dal codice etico e dalle policy interne.

Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure di riferimento elencate al precedente punto 2.1.

### **2.13 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

**Esempio:** omissione di comunicazione alle Autorità di Vigilanza di un'operazione che potrebbe far scattare una soglia di rilevanza, al fine di evitare possibili controlli dell'Autorità di Vigilanza stessa.

**Soggetto attivo:** trattandosi di reato proprio, possono commettere il reato in commento esclusivamente: (i) gli amministratori; e/o (ii) i direttori generali; e/o (iii) i sindaci; e/o (iv) i liquidatori di società o enti; e/o (v) i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

**Fattispecie oggettiva del reato:** due distinte fattispecie di reato: false comunicazioni all'autorità di vigilanza e ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche e di vigilanza.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** le false comunicazioni alle autorità di vigilanza, presentano distinte modalità: l'esposizione di fatti non rispondenti al vero relativi alla situazione economico-patrimoniale della società; l'occultamento, anche parziale, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati alle autorità di vigilanza che riguardino la situazione economico-patrimoniale della società; l'esposizione di fatti non rispondenti al vero relativi ai beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; l'occultamento, anche parziale, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati alle autorità di vigilanza che riguardano i beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

L'ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza può derivare da qualunque condotta che consista anche nell'omissione di comunicazioni all'Autorità non irrilevanti.

**Elemento soggettivo:** le false comunicazioni alle autorità di vigilanza consistono nel dolo specifico rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza; l'ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza costituiscono un dolo generico.

**Rischi connessi:** il rischio consiste nel violare il generale dovere di collaborazione, di segnalazione e di invio delle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge e/o dalle istruzioni di vigilanza.

**Aspetti procedurali:** Al fine di assicurare adeguati e specifici presidi volti a prevenire la commissione dei reati in commento è previsto che:

- (i) Sono definite specifiche policy relative agli obblighi informativi e alla trasparenza nei rapporti con le autorità di pubblica vigilanza
- (ii) Sia sanzionato con la massima severità, secondo le previsioni sopra descritte al punto 4 della parte generale del presente Modello, chiunque non adempia agli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dal codice etico e dalle policy interne



di cui sopra.

Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure di riferimento elencate al precedente punto 2.1.

## 3. Reati di abusivismo di mercato

### 3.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58)

**Esempio:** un soggetto apicale della SIM viene a conoscenza di un'informazione privilegiata relativa ad un emittente quotato, in ragione di un rapporto professionale, e la utilizza ponendo in essere operazioni su strumenti finanziari dell'emittente a beneficio dell'Ente.

**Soggetto attivo:** chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione: (i) della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo di una società emittente; (ii) della sua qualità di azionista di una società emittente; e/o (iii) di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio; (iv) della preparazione di attività delittuose.

**Fattispecie oggettiva del reato:** la condotta criminosa si sostanzia nel:

1. vendere, acquistare o compiere qualunque altro tipo di operazione, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (insider trading); e/o
2. comunicare ad altri le informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o del proprio ufficio (tipping); e/o
3. raccomandare o indurre altri al compimento di una qualsiasi operazione su strumenti finanziari di cui al precedente n. 1 (tuyautage).

Gli strumenti finanziari oggetto della condotta criminosa sono quelli di cui all'art. 180, comma 1, lett. a) e b) del TUF, ovvero sia gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano (purché l'ammissione alla negoziazione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente).

**Presupposti per la configurabilità del reato:** possesso di informazioni privilegiate, in ragione della qualità soggettiva dell'agente. Per informazione privilegiata, la cui definizione è contenuta all'art. 181 del TUF, deve intendersi un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

**Elemento soggettivo:** dolo generico individuabile nella coscienza di avere informazioni privilegiate e nella volontà di farne uso nei modi illeciti.

**Rischi connessi:** il rischio può essere difforme in ragione della specifica attività posta in

essere dall'intermediario.

**Aspetti procedurali:**

Al fine di assicurare adeguati e specifici presidi volti a prevenire la commissione dei reati in commento è previsto che:

- (i) Siano rispettati i principi e gli obblighi definiti nel codice etico e nelle specifiche policy relative al market abuse
- (ii) Sono presenti procedure specifiche per la gestione delle informazioni privilegiate che garantiscano, tra l'altro, la riservatezza delle stesse e il monitoraggio degli accessi a documenti e/o files che contengano informazioni privilegiate
- (iii) sono monitorate le operazioni sospette di insider trading;
- (iv) Sono state adottate procedure/policy specifiche in materia di operazioni personali poste in essere da soggetti rilevanti;
- (v) sono definiti divieti temporanei ad operare su determinati strumenti finanziari indirizzati a specifici dipartimenti che potrebbero essere in possesso di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente o gli strumenti finanziari stessi (restricted list);
- (vi) viene effettuata la registrazione di tutte le telefonate in uscita e/o entrata da particolari postazioni telefoniche in uso a persone o aree di business particolarmente esposte al rischio di insider trading;
- (vii) Sono estese, tramite apposite clausole contrattuali, gli specifici obblighi di riservatezza a carico di outsourcer/consulenti e/o terzi fornitori di servizi che, in virtù dell'attività prestata, possano venire a conoscenza di informazioni privilegiate;
- (viii) è presente un piano dei controlli di I, II e III livello atto a definire dei compiti e delle responsabilità delle varie funzioni di controllo coinvolte;
- (ix) sono presenti controlli tempestivi ex-post sull'operato dell'intermediario nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla diffusione di informazioni potenzialmente privilegiate;
- (x) Sia sanzionato con la massima severità, secondo le previsioni sopra descritte al punto 4 della parte generale del presente Modello, chiunque non adempia agli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dal codice etico e dalle policy interne di cui sopra.

In relazione alla prevenzione delle fattispecie di reato in oggetto sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le seguenti:

- 1- Codice etico
- 2- Policy Market Abuse
- 3- Policy Sondaggi di Mercato
- 4- Policy Classificazione della clientela
- 5- Policy requisiti, conoscenza e competenza del personale
- 6- Policy reclami
- 7- Regolamento funzione Internal Audit

- 8- Regolamento funzione Compliance
- 9- Policy operazioni personali
- 10- Policy Market Abuse
- 11- Policy conflitto di interesse
- 12- Policy trasparenza
- 13- Policy gestione personale
- 14- Policy whistleblowing
- 15- Manuale delle procedure interne

### 3.2 Manipolazione del mercato (art. 185 D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58)

**Esempio:** un soggetto apicale pone in essere operazioni di manipolazione del mercato (ad esempio incroci che simulino un volume di scambi crescente), ai fini di fornire una falsa rappresentazione del book di negoziazione e poterne trarre benefici in favore dell'ente.

**Soggetto attivo:** chiunque realizzi la condotta; si tratta pertanto di reato comune in quanto non sono richieste specifiche caratteristiche soggettive dell'agente (carica ricoperta o attività lavorativa svolta).

**Fattispecie oggettiva del reato:** la condotta criminosa descritta può essere idealmente scomposta in tre diverse fattispecie oggettive: (i) la diffusione di notizie non veritiere (manipolazione informativa); (ii) la realizzazione di operazioni simulate (manipolazione operativa); (iii) l'attuazione di altri artifici (manipolazione operativa o mista).

Requisito ulteriore, comune a tutte e tre le fattispecie sopra descritte, è la c.d. "price sensitivity" ovvero la concreta idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario. Ai fini della punibilità, occorre che l'alterazione del prezzo dello strumento finanziario possa definirsi come "sensibile", ovvero "qualitativamente" e "quantitativamente" maggiore delle normali fluttuazioni del mercato secondo un giudizio di prognosi postuma. Affinché si configuri il reato di manipolazione del mercato non occorre pertanto che l'agente ponga in essere comportamenti ulteriori volti a trarre vantaggio dalla manipolazione.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** la manipolazione informativa, vale a dire la diffusione di notizie non vere, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di uno strumento finanziario; la manipolazione operativa, vale a dire la realizzazione di operazioni simulate e/o l'utilizzo di altri artifici.

**Elemento soggettivo:** dolo generico che si realizza non appena nel soggetto attivo vi sia la coscienza e la volontà delle condotte illecite.

**Rischi connessi:** l'illecito può essere perpetrato da qualunque soggetto appartenente alla struttura organizzativa purché le attività manipolative siano condotte nell'interesse o a vantaggio di dell'Ente, in tutti i casi in cui sia possibile collegare (e quindi valutare e monitorare) l'operatività posta in essere su un determinato titolo con gli interessi propri o

di terzi collegati all'intermediario (inclusi i clienti).

**Aspetti procedurali:** Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure e policy di riferimento elencate al precedente punto 3.1.

### 3.3 Illecito amministrativo dell'ente (187 bis TUF - Abuso di informazioni privilegiate)

**Esempio:** vedi punto 3.1

**Soggetto attivo:** vedi punto 3.1. Punibilità anche per coloro i quali, a qualunque titolo (i c.d. insider secondari), sfruttino l'informazione privilegiata, conoscendo o potendo conoscere, in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato della stessa. Vi rientrano pertanto anche i casi di "tippee trading", ovvero sia gli illeciti realizzati dall'insider secondario che, seppur casualmente, entri in possesso di informazioni qualificabili come privilegiate.

**Fattispecie oggettiva del reato:** vedi punto 3.1

**Presupposti per la configurabilità del reato:** vedi punto 3.1

**Elemento soggettivo:** vedi punto 3.1. Il soggetto agente può rispondere anche a titolo di comportamento colposo e non solo doloso come per i reati penali.

**Rischi connessi:** vedi punto 3.1

**Aspetti procedurali:** Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure e policy di riferimento elencate al precedente punto 3.1.

### 3.4 Illecito amministrativo dell'ente (187 ter TUF - Manipolazione del mercato)

**Esempio:** vedi punto 3.2

**Soggetto attivo:** vedi punto 3.2

**Fattispecie oggettiva del reato:** vedi punto 3.2. Anche la sola diffusione di informazioni e/o voci attraverso qualsiasi mezzo, compreso internet, può costituire il presupposto per la responsabilità amministrativa di cui all'art. 187-ter a differenza della condotta penale (ex art. 185) che attribuisce rilevanza alla sola diffusione di notizie.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** vedi punto 3.2. risultano rilevanti anche le notizie/informazioni/voci che pur non essendo false siano tuttavia fuorvianti. L'illecito amministrativo si configura anche in assenza del requisito della sensibile alterazione del prezzo che costituisce invece elemento essenziale dell'illecito penale.

**Elemento soggettivo:** vedi punto 3.2

**Rischi connessi:** vedi punto 3.2

**Aspetti procedurali:** Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure e policy di

riferimento elencate al precedente punto 3.1.

## 5. Reati di ricettazione e riciclaggio dei capitali

### 5.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

**Esempio:** il dipendente che, sapendo o sospettando la provenienza illecita del denaro del cliente, non solo non rifiuta di ricevere il denaro ma pone anche in essere una serie di condotte volte a disapplicare quelle procedure e/o adempimenti e/o controlli da parte dell'azienda che avrebbero condotto a rifiutare il cliente e/o segnalare l'operazione come sospette. In questi casi, qualora venisse anche provato che il soggetto ha agito nell'interesse o vantaggio anche non esclusivi dell'ente, scatterebbe anche la responsabilità amministrativa e ex D.Lgs. 231/2001.

**Soggetto attivo:** chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto presupposto.

**Fattispecie oggettiva del reato:** acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto anteriore (presupposto).

La ricettazione è un reato contro il patrimonio che si compone di più attività, successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto, che sono finalizzate al conseguimento di un profitto (denaro o cose).

L'accertamento giudiziale del reato presupposto non risulta necessario, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti al giudice chiamato a conoscere della ricettazione: la ricettazione è configurabile anche se il reato presupposto resta a carico di ignoti.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** ottenimento da parte dell'agente di incrementi patrimoniali derivanti da acquisizione di beni di illegittima provenienza.

**Elemento soggettivo:** dolo specifico che si articola in (i) coscienza e volontà di compiere il fatto materiale; (ii) consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto; (iii) volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Non è però necessario che la consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto potendo anche essere desunta da prove indirette purché gravi, univoche e tali da indurre in una persona di media levatura intellettuale la certezza della provenienza illecita del bene ricevuto.

**Rischi connessi:** la responsabilità amministrativa dell'ente sorge dalla commissione da parte di un soggetto apicale, dipendente o di altro soggetto rilevante riferibile all'intermediario, del reato di ricettazione, nell'interesse dell'ente. Non si configura invece la responsabilità amministrativa dell'intermediario ex D.Lgs. 231/2001 qualora la violazione riguardi esclusivamente gli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007, salvo che, tramite tale violazione, il soggetto apicale/dipendente dell'intermediario concorra nel reato commesso dal cliente.

**Aspetti procedurali:**

Al fine di assicurare adeguati e specifici presidi volti a prevenire la commissione dei reati in commento è previsto che:

- (i) Siano rispettati i principi e gli obblighi definiti nel codice etico e nelle specifiche policy relative all'etica e alla trasparenza delle operazioni
- (ii) l'intermediario applica le policy e procedure sotto riportate e vincola i propri collaboratori rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs 231/2007 quale primo e valido presidio organizzativo volto a prevenire la commissione, da parte dei dipendenti/collaboratori/soggetti apicali dell'intermediario, del reato in oggetto.
- (iii) viene effettuata la registrazione di tutte le telefonate in uscita e/o entrata da particolari postazioni telefoniche in uso a persone o aree di business particolarmente esposte al rischio di ricettazione riciclaggio e autoriciclaggio;
- (iv) è presente un piano dei controlli di I, II e III livello atto a definire dei compiti e delle responsabilità delle varie funzioni di controllo coinvolte;
- (v) Sia sanzionato con la massima severità, secondo le previsioni sopra descritte al punto 4 della parte generale del presente Modello, chiunque non adempia agli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dal codice etico e dalle policy interne di cui sopra.

In relazione alla prevenzione delle fattispecie di reato in oggetto sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le seguenti:

- 1- Codice etico
- 2- Regolamento funzione Internal Audit
- 3- Regolamento funzione Compliance
- 4- Policy antiriciclaggio
- 5- Policy operazioni personali
- 6- Policy Market Abuse
- 7- Policy conflitto di interesse
- 8- Policy gestione personale
- 9- Policy whistleblowing
- 10- Manuale delle procedure interne

## 5.2 Riciclaggio di capitali (art. 648-bis c.p.).

**Esempio:** il dipendente utilizza i servizi e le strutture dell'intermediario per il riciclaggio dei capitali. In questi casi, qualora venisse anche provato che il soggetto ha agito nell'interesse o vantaggio anche non esclusivi dell'ente, scatterebbe anche la responsabilità amministrativa e ex D.Lgs. 231/2001.

**Soggetto attivo:** chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto

presupposto.

**Fattispecie oggettiva del reato:** sostituzione, trasferimento di beni di provenienza illecita o compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni. E' un reato a forma libera che contempla sia le attività volte alla trasformazione del bene sia le attività che, pur non alterando i dati esteriori del bene, sono d'ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** compimento di operazioni volte non solo ad impedire ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza della res, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere.

**Elemento soggettivo:** dolo generico che ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali o gli altri beni da riciclare provengono da un delitto non colposo

**Rischi connessi:** la responsabilità amministrativa dell'ente sorge dalla commissione da parte di un soggetto apicale, dipendente o di altro soggetto rilevante riferibile all'intermediario, del reato di riciclaggio, nell'interesse dell'Ente. Non si configura invece la responsabilità amministrativa dell'intermediario ex D.Lgs. 231/2001 qualora la violazione riguardi esclusivamente gli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007, salvo che, tramite tale violazione, il soggetto apicale/dipendente dell'intermediario concorra nel reato di riciclaggio commesso dal cliente.

**Aspetti procedurali:** Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure e policy di riferimento elencate al precedente punto 5.1.

### 5.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

**Esempio:** il dipendente utilizza i servizi e le strutture dell'intermediario per l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In questi casi, qualora venisse anche provato che il soggetto ha agito nell'interesse o vantaggio anche non esclusivi dell'ente, scatterebbe anche la responsabilità amministrativa e ex D.Lgs. 231/2001.

**Soggetto attivo:** chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto presupposto e nei casi di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p..

**Fattispecie oggettiva del reato:** impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

È in un rapporto di specialità rispetto al reato di riciclaggio e quest'ultimo lo è rispetto al reato di ricettazione, avendo tutte e tre le fattispecie come presupposto comune la provenienza da delitto del denaro o dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre. Le tre fattispecie si distinguono tuttavia sul piano soggettivo poiché la ricettazione richiede solo una generica finalità di profitto, mentre riciclaggio e impiego richiedono lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità che, per il

reato di impiego, lo scopo ulteriore deve essere perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie

**Presupposti per la configurabilità del reato:** investimento di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie lecite. Rientrano nella nozione le attività commerciali di fornitura di beni e prestazione di servizi, l'attività di intermediazione finanziaria e le attività imprenditoriali.

**Elemento soggettivo:** dolo specifico che consiste nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca la provenienza illecita.

**Rischi connessi:** la responsabilità amministrativa dell'ente sorge dalla commissione da parte di un soggetto apicale, dipendente o di altro soggetto rilevante riferibile all'intermediario, del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nell'interesse dell'Ente. Non si configura invece la responsabilità amministrativa dell'intermediario ex D.Lgs. 231/2001 qualora la violazione riguardi esclusivamente gli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007, salvo che, tramite tale violazione, il soggetto apicale/dipendente dell'intermediario concorra nel reato commesso dal cliente.

**Aspetti procedurali:** Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure e policy di riferimento elencate al precedente punto 5.1.

#### 5.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

**Esempio:** il dipendente utilizza i servizi e le strutture dell'intermediario per l'impiego sostituzione e trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa posta in essere dal dipendente medesimo. In questi casi, qualora venisse anche provato che il soggetto ha agito nell'interesse o vantaggio anche non esclusivi dell'ente, scatterebbe anche la responsabilità amministrativa e ex D.Lgs. 231/2001.

**Soggetto attivo:** chiunque, che abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo.

**Fattispecie oggettiva del reato:** impiego sostituzione e trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**Presupposti per la configurabilità del reato:** investimento di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie lecite posti in essere con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi del reato presupposto; non è punibile invece la destinazione di tali proventi alla mera utilizzazione o al godimento personale del reo.

**Elemento soggettivo:** dolo specifico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare



concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi del reato presupposto.

**Rischi connessi:** la responsabilità amministrativa dell'ente sorge dalla commissione da parte di un soggetto apicale, dipendente o di altro soggetto rilevante riferibile all'intermediario, del reato di autoriciclaggio, nell'interesse dell'ente.

**Aspetti procedurali:** Anche in relazione a tale fattispecie di reato sono da considerare documentazioni integrative e parti del presente Modello le procedure e policy di riferimento elencate al precedente punto 5.1.

### **III – ALLEGATI**

- 1. Analisi dei rischi di reato ai sensi del D.lgs. 231/01**
- 2. Policy e Procedure interne vigenti**